

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Prove iniziali di tipo per la Marcatura CE dei Dispositivi per la Riduzione del Rumore da Traffico Stradale,

Direttiva del Consiglio n. 89/106/CEE- *Prodotti da costruzione*-
Norma UNI EN 14388:2005

SOMMARIO

1. *PREMESSE*
2. *INTRODUZIONE*
3. *OGGETTO*
 - 3.1. *Compiti del Fabbricante (richiedente)*
 - 3.2. *Compiti dell'AISICO*
4. *DEFINIZIONI*
5. *PROCESSO DI VALUTAZIONE*
6. *RAPPORTO DI CONFORMITÀ*
 - 6.1. *Rilascio dell'Attestazione di Conformità*
 - 6.2. *Condizioni di utilizzo dell'Attestazione di Conformità*
7. *USO NON CORRETTO DELLA RAPPORTO DI CONFORMITÀ*
8. *CONDIZIONI ECONOMICHE*
9. *REGISTRO*
10. *RECLAMI*
11. *ALLEGATI*

1. PREMESSE

AISICO è un Organismo Notificato indipendente con sede legale in Roma, via Luigi Luciani n. 22 e sede operativa in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47.

AISICO, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2008 e successivo Decreto di estensione in data 17 agosto 2009, è stato abilitato a svolgere attività di Organismo di Certificazione delle prove iniziali di prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente, tra gli altri, anche per i seguenti Prodotti da Costruzione di cui alla Direttiva 89/106/CEE:

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale

Per tali prodotti, AISICO è in grado di eseguire direttamente, presso il proprio Centro Prove, tutte le prove iniziali del prodotto (ITT) e le attività di ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente.

2. INTRODUZIONE

La Direttiva CPD è la direttiva comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti da costruzione per i quali è stata pubblicata una norma armonizzata, tra i quali rientrano i "*Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale*".

I sistemi di attestazione della conformità variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento.

Per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale si applicano le procedure previste per il Sistema di Attestazione di Tipo 3 (v. Allegato ZA.2 della Norma di riferimento).

In tale ambito AISICO esegue direttamente le prove iniziali di tipo ITT sui prodotti o, in alternativa, valida i risultati delle prove eseguite da altri enti; i Rapporti emessi da AISICO attestano che, quando verificati, i risultati sono conformi alle specifiche tecniche definite nella Norma EN 14388 e consentono pertanto al Fabbricante, qualora risultino soddisfatte le altre condizioni, di apporre la marcatura CE sul prodotto.

3. OGGETTO

Il presente Regolamento stabilisce le regole applicate da AISICO per l'esecuzione e/o la validazione delle prove iniziali di tipo finalizzate alla marcatura CE dei Dispositivi per la Riduzione del Rumore da Traffico Stradale.

La conformità delle Prove di Tipo rilasciata da AISICO non costituisce di per sé un'attestazione di marcatura CE, ma fornisce al Fabbricante una dichiarazione indispensabile affinché lo stesso possa apporre la marcatura sul prodotto.

3.1 Compiti del Fabbricante (richiedente)

Il Fabbricante deve:

- a. incaricare un Organismo Notificato di eseguire o validare le prove iniziali di tipo (ITT, *Initial Type Testing*)
- b. stabilire, documentare e mantenere attivo un sistema di controllo della produzione (FPC, *Factory Production Control*) tale da assicurare che i prodotti immessi sul mercato sono conformi alla prestazione dichiarata.
- c. ripetere le prove al verificarsi di ogni cambiamento significativo apportato al dispositivo.

Il Fabbricante ha la responsabilità della marcatura CE e può apporre tale marcatura sulla base della conformità delle Prove Iniziali di Tipo eseguite sul prodotto e del rispetto delle altre condizioni di cui ai commi precedenti.

3.2 Compiti di AISICO

AISICO, sulla base delle proprie procedure e con riferimento alle normative vigenti, offre un servizio che permette al Fabbricante di conseguire le attestazioni di conformità necessarie per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale.

A tale scopo AISICO esegue per conto del Fabbricante le prove ovvero, in alternativa quando consentito, il calcolo per la definizione delle specifiche caratteristiche dei dispositivi di riduzione del rumore previste nell'Allegato ZA.1 della Norma di riferimento, in particolare:

assorbimento acustico; isolamento acustico; resistenza meccanica; caduta di frammenti; resistenza all'incendio della macchina; riflettività della luce.

In coerenza con la Guida ISO/IEC 2, il rapporto di prova ovvero la validazione della prova, va a comporre, come parte essenziale, il dossier tecnico del dispositivo, che costituisce l'evidenza del rispetto dell'insieme degli obblighi connessi alla marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale, di cui il Fabbricante è responsabile.

4. DEFINIZIONI

Per l'utilizzo del presente Regolamento si applicano le definizioni indicate nella Guida ISO/IEC 2, nella ISO 8402 e le seguenti:

- **fornitore:** parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile, continuino a soddisfare, i requisiti su cui è basata la certificazione
- **richiedente:** soggetto che richiede la certificazione del prodotto o della famiglia di prodotti
- **prodotto:** il risultato del processo di produzione

5. PROCESSO DI VALUTAZIONE

Per accedere al processo di valutazione il Richiedente deve inoltrare all'AISICO specifica domanda, redatta conformemente all'allegato 2 e relativa documentazione annessa (allegato 3, allegato 4 ed allegato 6).

L'avvio del processo di prove è subordinato alla preventiva accettazione da parte dell'AISICO della domanda inoltrata dal Richiedente; eventuale mancata accettazione sarà formalmente motivata al Richiedente.

Contestualmente alla comunicazione di accettazione, AISICO invierà al Richiedente l'elenco della documentazione che dovrà produrre, correlata alle attività dallo stesso richieste ed il nominativo del Responsabile AISICO della Procedura.

Il ricevimento integrale della documentazione richiesta darà l'avvio all'iter di esecuzione delle prove e/o di valutazione della rispondenza dei requisiti del prodotto alla normativa di riferimento (allegato 5 ed allegato 6).

Lo svolgimento delle prove e/o verifiche avverrà secondo un programma concordato tra il Responsabile AISICO ed il referente del Richiedente.

Il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto per ciascuno dei requisiti specificati nell'Allegato ZA.1 sarà subordinato al positivo esito delle relative determinazioni (prove e/o calcolo).

6. RAPPORTO DI CONFORMITÀ

6.1 Rilascio dell'Attestazione di Conformità

L'attestazione della conformità dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale secondo il Prospetto ZA.1 sarà rilasciata dall'AISICO sulla base delle procedure di valutazione della conformità indicata nel prospetto ZA.3 risultante dall'applicazione dei punti della norma di riferimento EN 14388 e delle altre norme europee nella stessa richiamate.

6.2 Condizioni di utilizzo dell'Attestazione di Conformità

Il Fabbricante, sulla base dell'attestazione della conformità ottenuta, può apporre il marchio CE sul prodotto a seguito della "Dichiarazione CE di conformità" nei termini ed alle condizioni indicati nel richiamato prospetto ZA.3.

Il mantenimento dei requisiti per l'apposizione della marcatura CE da parte del Fabbricante è subordinato al rispetto delle condizioni prescritte dalla norma di riferimento EN 14388, in particolare delle disposizioni dei paragrafi ZA.2 e ZA.3.

7. USO NON CORRETTO DEL RAPPORTO DI CONFORMITÀ

L'utilizzo del rapporto di conformità rilasciato da AISICO in base alla norma di riferimento EN 14388, è di totale responsabilità del Fabbricante; AISICO, pertanto, resta estranea a qualsivoglia responsabilità derivante dall'eventuale uso improprio dello stesso.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi offerti nel presente Regolamento sono descritte nell'allegato 1.

9. REGISTRO

ORGANISMO NOTIFICATO CE 2131

Le attestazioni di conformità rilasciate da AISICO saranno raccolte in un apposito registro di pubblica consultazione divulgato sul sito <http://www.aisico.it>.

10. RECLAMI

Eventuali contrasti tra AISICO ed il Fabbricante saranno risolti in via transattiva tra le parti, nel contesto dello spirito di collaborazione con cui AISICO fornisce i propri servizi; ove ciò non avvenga, per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento e la sua applicazione è competente il Tribunale di Roma.